



TRA LE PARTI

[illegible]

L'Associazione Protezione Civile "Monte La Stella" con sede legale in Assoro, in Via P. Nenni, codice fiscale 91016100868, rappresentata dal Sig. Ragusa Marco nato a Leonforte, il 07/12/1991, che interviene ed agisce nella sua qualità di legale rappresentante,

si stipula il seguente Protocollo di Intesa:

ART. 1

Il servizio consiste nel trasporto da casa a scuola e viceversa degli alunni residenti nelle contrade (Raddusa-San Vincenzo-Pipitone), trasporto interno alunni scuola elementare e pendolari San Giorgio-Nissoria e viceversa. A.S. 2019/2020, secondo il calendario scolastico previsto dalla Scuola.

ART. 2

L'associazione si impegna a consentire l'uso del mezzo di trasporto, prelevando i minori dal loro domicilio fino all'edificio scolastico e viceversa. Il servizio in oggetto dovrà essere garantito per tutto il calendario scolastico e per altre attività richieste dal Dirigente scolastico.

ART. 3

L'Associazione si obbliga all'assolvimento del compito mediante l'utilizzo di idoneo autista in possesso di patente di categoria B. Il pulmino messo a disposizione per il servizio, oltre ad essere in regola con il pagamento della tassa di circolazione ed assicurazione obbligatoria, dovrà essere fornito di cinture di sicurezza.

ART. 4

All'atto dell'inizio del servizio l'Associazione dovrà fare pervenire all'Ufficio Servizi scolastici di questo Comune, oltre ai nominativi degli operatori utilizzati, anche copia della patente di guida, dell'assicurazione e del libretto di circolazione del pulmino.

ART. 5

L'Associazione si impegna a mantenere in ogni momento inalterate le figure ed il mezzo di trasporto dei bambini. Ogni eventuale variazione dovrà essere comunicata all'Ufficio competente. In caso di assenza del personale utilizzato, l'Associazione è tenuta a darne comunicazione tempestiva all'Ufficio Servizi Scolastici del Comune ed a provvedere alla sua sostituzione, al massimo entro il giorno successivo, con personale qualificato.

ART. 6

I genitori dichiarano di esonerare l'Ente e l'Associazione da ogni responsabilità per qualsiasi evento pregiudizievole o danno che si possono verificare per qualsiasi causa durante il trasporto.

ART. 7

Il Comune, a compensazione del servizio prestato pagherà all'Associazione un rimborso di spese così come specificato nel preventivo di spesa allegato alla richiesta di contributo straordinario per l'espletamento del servizio di cui trattasi.

ART. 8

Nel caso in cui viene rilevato che la conduzione del servizio non avvenga con la massima cura e puntualità, verranno prese le misure del caso, fino al recupero del contributo concesso.

ART. 9

Le violazioni riscontrate da una delle parti devono essere contestate per iscritto. In caso di disaccordo la questione sarà rimessa ad un Collegio arbitrale formato da tre componenti, dei quali il primo nominato dai genitori, il secondo dalla Associazione, il terzo nominato dalla Amministrazione Comunale.

ART. 10

Agli effetti fiscali si richiama l'applicazione dell'articolo 5, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 Aprile 1986, n. 131, il quale prescrive la registrazione solo in caso d'uso per scritture private non autenticate relative ad operazioni soggette ad IVA;

ART. 11

La durata del presente protocollo d'intesa relativamente al contributo per il servizio di trasporto si riferisce all'anno scolastico 2019/2020.

Previo accordo tra le parti, possono essere apportate variazioni al presente protocollo, anche mediante semplice scambio di corrispondenza, per far fronte a sopravvenute esigenze di servizio. E' fatto divieto assoluto alla Associazione cedere ad altro soggetto, anche solo in parte, le prestazioni oggetto della presente protocollo.

Redatto in triplice esemplare, letto, accettato e sottoscritto.

I Genitori

Il Presidente dell'Associazione

Il Sindaco di Assoro